CAMERA DEI DEPUTATI N. **6516**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MUZIO

Norme in favore dei vigneti colpiti dalla fitoplasmosi denominata « flavescenza dorata »

Presentata il 28 ottobre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La flavescenza dorata dopo la sua prima comparsa nel 1973 è andata sempre più diffondendosi in tutto il nostro Paese, soprattutto al centro nord, fino a diventare un problema grave, difficilmente controllabile, che assume, in talune regioni, i connotati veri e propri di una calamità naturale.

La regione Piemonte è un esempio di come una normale fitopatia quale la flavescenza dorata possa davvero mettere in crisi le economie agricole ed agroindustriali di interi territori.

La scarsa attenzione che è stata data da parte del legislatore e del mondo agricolo a questo fenomeno fa sentire i suoi effetti soprattutto oggi, con il diffondersi di nuove varietà e nuove pratiche colturali assai specializzate e complesse.

I meccanismi di lotta repressivi continuano purtroppo ad avere la precedenza su quelli preventivi e questo comporta l'utilizzo sempre più sfrenato di sostanze chimiche e di sintesi che creano vere e proprie violenze sull'ecosistema naturale ed agricolo.

Il progresso tecnologico, troppo spesso omologato dalle cosiddette « scoperte scientifiche », ha fornito talvolta un miglioramento della qualità della vita apparentemente sempre in progresso, occultando alcune realtà che solo ora emergono con prepotenza.

Il difficile controllo di alcune fitopatologie particolarmente tenaci deriva proprio dalla tendenza a non investire a sufficienza sul modello preventivo, ignorando che esso è il solo a dare delle vere e proprie garanzie a priori sia al produttore che al consumatore.

La pratica agricola deve, ad avviso del proponente, concentrarsi di più sulla scelta

delle varietà resistenti, utilizzando materiale di moltiplicazione sano esente sia da fitoplasmosi che da virosi, avendo cura nelle pratiche colturali e allo stesso tempo nel monitoraggio della sintomatologia.

Dobbiamo inoltre però fare i conti anche con tutte quelle realtà agricole che in questo momento sono state fortemente danneggiate dalla flavescenza dorata, che ha causato ridotte rese ed ha pregiudicato seriamente sia gli impegni che gli esiti produttivi tanto da costringere talvolta all'estirpazione ed al reimpianto, con notevolissimi oneri finanziari nell'ordine di decine di milioni.

Per molte regioni, che possiedono un patrimonio vitivinicolo di grande rilevanza sia qualitativa che produttiva, la perdita dei vigneti, caratterizzati già da ridotte rese produttive finalizzate al raggiungimento di elevati *standard* qualitativi, costituirebbe una grave perdita. Un'analoga perdita si verificherebbe per l'immagine, la cultura e la produzione dell'intera vitivinicoltura italiana.

Ai fini di quanto esposto, è stata redatta la presente proposta di legge, che prevede il risarcimento dei danni subiti dagli impianti vitivinicoli colpiti dalla flavescenza dorata, la parziale copertura dei costi di estirpazione e reimpianto per quei vigneti colpiti irreversibilmente, ed infine alcune agevolazioni da parte delle regioni a quei proprietari di vigneti che si avvalgono di meccanismi di lotta preventivi a bassissimo impatto ambientale basati sull'agricoltura biologica e in armonia con l'ecosistema.

Dobbiamo tutti insieme contribuire a far radicare la convinzione che l'uomo è ambiente e deve imparare a sentirsi tale, e ogni scelta che porti ad un miglioramento è essenziale; occorre però sempre, prima di farsi eccessive illusioni, ricordare come diceva Ellul, che ogni progresso tecnico ha un prezzo, mentre porta qualche cosa da una parte, la toglie dall'altra, ed inoltre i suoi effetti positivi devono essere inseparabili da quelli negativi onde evitare imprevisti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Gli interventi di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, sono estesi alle aziende agricole singole o associate i cui vigneti siano stati colpiti nel 1999 dal fitoplasma denominato « flavescenza dorata », nel limite di spesa di lire 25 miliardi per l'anno 1999.

2. Le regioni possono erogare specifici contributi a favore delle aziende agricole aventi una superficie coltivata a vigneto non inferiore a 5 ettari e che per combattere la flavescenza dorata e le fitoplasmosi più significative e minacciose per la vite si avvalgono di meccanismi di lotta preventivi a bassissimo impatto ambientale tipici dell'agricoltura biologica.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 25 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.2.1.3 « Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario » dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole per l'anno 1999, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1998, n. 449. Il relativo riparto è disposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali d'intesa con le regioni interessate.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DDL13-6516
Lire 500